

AI

Assicurazione per l'invalidità

**Parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2025

*Il 1° pilastro.
Sicurezza.
Per tutti.*



Sommario

	Indice	3
	Abbreviature	10
	Cronaca	15
101	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)	23
830.1	LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	27
830.11	O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	59
831.20	LF sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)	81
831.201	O sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)	147
831.201.21	O sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali	217
831.201.26	O sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica	219
831.201.7	O concernente i progetti pilota secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità	222
831.232.211	O sulle infermità congenite (OIC-DFI)	224
831.232.51	O sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)	238
831.26	LF sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)	251
831.261	O sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi	254
831.108	O sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025 (O 25)	256
831.131.11	DF sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)	259
	Appendici	263
	Indice delle materie	281
	Indicazioni per l'uso	306

Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Elenco delle abbreviature		10
Cronaca		15
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)		23
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)		
Capitolo 1 Campo d'applicazione	1	27
Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali	3	28
Capitolo 3 Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi	14	30
Sezione 1 Prestazioni in natura	14	30
Sezione 2 Prestazioni pecuniarie	15	30
Sezione 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	32
Sezione 4 Disposizioni speciali	22	33
Capitolo 4 Disposizioni generali di procedura	27	34
Sezione 1 Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto ..	27	34
Sezione 2 Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	37
Sezione 3 Contenzioso	56	46
Capitolo 5 Regole di coordinamento	63	49
Sezione 1 Coordinamento delle prestazioni	63	49
Sezione 2 Regresso	72	52
Capitolo 5a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	75a	54
Capitolo 6 Disposizioni varie	76	55
Capitolo 7 Disposizioni finali	81	56
Allegato Modifica del diritto vigente		57

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni	1	59
Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato	1	59
Sezione 2 Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	60
Sezione 3 Interesse di mora sulle prestazioni	7	61

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Capitolo 2 Disposizioni generali di procedura	8	62
Sezione 1 Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7a	62
Sezione 2 Svolgimento dell'osservazione	7h	64
Sezione 3 Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	68
Sezione 4 Procedura di opposizione	10	71
Sezione 5 Spese concernenti il patrocinio gratuito	12a	72
Capitolo 3 Regresso	13	73
Capitolo 3a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	17a	74
Sezione 1 Definizione delle competenze	17a	74
Sezione 2 Emolumenti	17f	76
Capitolo 4 Altre disposizioni	18	78
<i>Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021</i>		79

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Parte 1 L'assicurazione	1	81
Capitolo 1 Applicabilità della LPGA	1	81
Capitolo 1a Scopo	1a	81
Capitolo 1b Persone assicurate	1b	81
Capitolo 2 I contributi	2	82
Capitolo 2a Provvedimenti iniziali	3a	83
A. Consulenza finalizzata all'integrazione	3a	83
B. Rilevamento tempestivo	3a ^{bis}	83
Capitolo 3 Le prestazioni	4	85
A. Condizioni generali	4	85
B. Provvedimenti d'intervento tempestivo	7d	88
C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliera	8	88
I. Il diritto alle prestazioni	8	88
II. I provvedimenti sanitari	12	92
II ^{bis} . Consulenza e accompagnamenti	14 ^{quater}	95
II ^{ter} . I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale	14a	95
III. I provvedimenti professionali	15	96
IV. (abrogato)	19	99
V. I mezzi ausiliari	21	99
VI. Indennità giornaliera	22	101
VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali	26	104
D. Le rendite	28	108
I. Il diritto	28	108
II. Le rendite ordinarie	36	112

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
III. Le rendite straordinarie	39	113
IV. (abrogato)	41	113
E. L'assegno per grandi invalidi	42	113
Ebis. Il contributo per l'assistenza	42 ^{quater}	115
F. Il concorso di prestazioni	43	117
G. Disposizioni diverse	46	118
Capitolo 4 L'organizzazione	53	120
A. Gli uffici AI	54	120
B. Le casse di compensazione	60	124
C. La vigilanza della Confederazione	64	124
D. Disposizioni varie	66	125
Capitolo 5 Il contenzioso e le disposizioni penali	69	131
Parte 2 Il promovimento dell'aiuto agli invalidi	71	132
I. (abrogato)	71	132
II. I sussidi alle istituzioni	72	132
III. (abrogato)	76	133
Parte 3 Il finanziamento	77	133
Sezione 1 Cespiti	77	133
Sezione 2 Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità	79	134
Sezione 3 Vigilanza sull'equilibrio finanziario	80	135
Parte 4 Relazione con il diritto europeo	80 ^a	135
Parte 5 Disposizioni finali e transitorie	81	136
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001</i>		139
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003</i>		140
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006 (5^a revisione dell'AI)</i>		142
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006 (NPC)</i>		143
<i>Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011</i>		143
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020</i> <i>(Ulteriore sviluppo dell'AI)</i>		144

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi	1	147
Capo primo a: Rilevamento tempestivo	1 ^{ter}	148
Capo primo b: Provvedimenti d'intervento tempestivo	1 ^{sexies}	148

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Capo secondo: L'integrazione	1 ^{novies}	149
A. Minaccia d'invalidità	1 ^{novies}	149
A ^{bis} . Provvedimenti sanitari	2	149
A ^{ter} . Provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale	4 ^{quater}	154
B. I provvedimenti professionali	4 ^a	156
C. (abrogato)	8	161
D. I mezzi ausiliari	14	161
E. Le indennità giornaliere	17	162
F. Disposizioni diverse	22 ^{quater}	168
G. Diritto di opzione, collaborazione e tariffe	24	169
Capo terzo: Le rendite, l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza	24 ^{septies}	171
A. Il diritto alla rendita	24 ^{septies}	171
I. Valutazione del grado d'invalidità	24 ^{septies}	171
II. Disposizioni diverse	28	174
III. Prestazione transitoria	30	175
B. Le rendite ordinarie	32	175
C. Le rendite straordinarie	34	176
D. L'assegno per i grandi invalidi	35	176
E. Il contributo per l'assistenza	39 ^a	180
F. Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare	39 ^k	183
Capo quarto: L'organizzazione	40	184
A. Gli uffici AI	40	184
I. Competenza	40	184
II. Compiti	41	185
III. Questioni finanziarie	42	186
IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero	43	187
B. Casse di compensazione	44	187
C. Servizi medici regionali	47	187
D. Vigilanza	50	188
Capo quinto: La procedura	65	190
A. La richiesta	65	190
B. L'istruttoria	69	191
C. Determinazione delle prestazioni	73 ^{bis}	192
D. Pagamento delle prestazioni	78	195
I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio	78	195
II. Indennità giornaliere	80	197
III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l'assistenza	82	198
IV. Disposizioni comuni	84	199

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Dbis. (abrogato)	86	200
E. Revisione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza	86 ^{ter}	200
Capo sesto: Rapporti con l'assicurazione contro le malattie	88 ^{ter}	202
Capo sesto a: Rapporti con l'assicurazione contro gli infortuni in relazione alle persone di cui all'art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF	88 ^{sexies}	202
Capo settimo: Disposizioni diverse	89	204
Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell'aiuto agli invalidi	108	209
Capo nono: Disposizioni finali e transitorie	115	211
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987 (abrogate)</i>		211
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1987 (abrogate)</i>		211
<i>Disposizione finale della modifica del 15 giugno 1992</i>		211
<i>Disposizione finale della modifica del 27 settembre 1993</i>		212
<i>Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995 (abrogata)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 febbraio 1996 (abrogate)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 30 ottobre 1996</i>		212
<i>Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996 (abrogata)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 2 febbraio 2000 (abrogate)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 4 dicembre 2000</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 2003 (abrogate)</i>		213
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 maggio 2003</i>		213
<i>Disposizione finale della modifica del 2 luglio 2003 (abrogata)</i>		214
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 gennaio 2004 (abrogate)</i>		214
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 settembre 2007</i>		214
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 novembre 2011</i>		214
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° dicembre 2017</i>		215
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021</i>		215
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2023</i>		216
O sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali		217
Ordinanza sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica		219
Ordinanza concernente i progetti pilota secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità		222
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC-DFI)		224

art. p.

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)

Sezione 1	Campo d'applicazione	1	238
Sezione 2	I mezzi ausiliari	2	238
Sezione 3	Le prestazioni sostitutive	8	240
Sezione 4	Disposizione finale	10	241
	<i>Disposizione finale della modifica del 22 novembre 2007 (abrogata)</i>		242
	<i>Disposizione finale della modifica del 25 maggio 2011 (abrogata)</i>		242
	<i>Disposizioni finali della modifica del 28 novembre 2012</i>		242
	<i>Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023</i>		242

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)

Sezione 1	Scopo	1	251
Sezione 2	Compiti dei Cantoni	2	251
Sezione 3	Diritto ai sussidi e diritto di ricorso delle organizzazioni	8	253
Sezione 4	Disposizione transitoria	10	253

Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi 254

Ordinanza sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025 (O 25)

Sezione 1	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	1	256
Sezione 2	Assicurazione per l'invalidità	6	257
Sezione 3	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	7	257
Sezione 4	Disposizioni finali	10	258

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif) 259

p.

Appendici

Appendice 1	Contributi	263
	a. Compendio	263
	b. Indipendenti	264
	c. Persone senza attività lucrativa	265
Appendice 2	Evoluzione dei salari	266
Appendice 3	Grado di invalidità e di rendita	267
Appendice 4	Evoluzione dell'età di riferimento e dell'importo della rendita	268
Appendice 5	Convenzioni internazionali	269
Appendice 6	Direttive amministrative dell'UFAS	270
	a. Abbreviature	270
	b. LPGA	271
	c. LAI	272
	d. OAI	275
Appendice 7	Opuscoli del Centro d'informazione	279
Appendice 8	Links relativi all'AI	280
Indice delle materie		281
Indicazioni per l'uso		306

Abbreviature

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFam	Assegni familiari
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CO	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 23)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DCF	Decreto del Consiglio federale
DF	Decreto federale
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
disp.trans.	disposizione transitoria
DPA	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DRif	DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11; p. 259)
DTF	Decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LADI	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	LAI	19.06.1959	01.01.1960	1959 845
	LAI (correzione)	13.04.1961	01.01.1960	1961 344
	OAI	17.01.1961	01.01.1961	1961 29
	DRif	04.10.1962	01.01.1963	1963 37
1	OAI	10.06.1963	15.06.1963	1963 438
2	LAI [LAVS]	19.12.1963	01.01.1964	1964 277
3	LAI [LAM]	19.12.1963	01.01.1964	1964 245
4	OAI	03.04.1964	01.01.1964	1964 334
5	OAI	19.02.1965	01.03.1965	1965 113
6	OAI	17.05.1966	01.04.1966	1966 726
7	LAI (1ª revisione dell'AI)	05.10.1967	01.01.1968	1968 29
8	OAI	15.01.1968	01.01.1968	1968 43
9	LAI [LAVS]	04.10.1968	01.01.1969	1969 120
10	LAI [LIPG]	18.12.1968	01.01.1969	1969 319
11	OAI	15.01.1968	01.01.1969	1968 43
12	OAI [DCFF]	23.12.1968	01.01.1969	1969 81
12a	OAI (correzione)		01.01.1969	1973 892
13	OAI [DCFG]	10.01.1969	01.01.1969	1969 135
14	LAI	09.10.1970	01.01.1971	1971 56
15	OAI	15.01.1971	01.01.1971	1971 58
16	DRif	28.04.1972	01.10.1972	1972 2318
17	LAI [LAVS]	30.06.1972	01.01.1973	1972 2314
18	OAI	11.10.1972	01.01.1973	1972 2338
19	OAI	18.04.1973	01.01.1973	1973 708
	ORSS	11.09.1972	01.01.1973	1972 22364
20	LAI [LFH]	27.09.1973	01.01.1974	1974 163
21	OAI [OI]	06.02.1974	01.01.1974	1974 273
21a	OAI (correzione)	10.06.1974	01.01.1974	1974 1050
22	OAI	11.10.1972	01.01.1975	1972 2338
23	OAI	18.10.1974	01.01.1975	1974 1594
23a	OAI (correzione)	18.10.1974	01.01.1975	1975 900
23b	OAI (correzione)	20.05.1975	01.01.1975	1985 640
24	LAI [LIPG]	03.10.1975	01.01.1976	1976 57
25	OAI	29.11.1976	01.01.1977	1976 2650
25a	OAI (correzione)	21.05.1985	01.01.1977	1985 640
	OMAI	29.11.1976	01.01.1977	1976 2664
26	LAI [LAVS]	24.06.1977	01.01.1979	1978 391
27	OAI [OAVS]	05.04.1978	01.01.1979	1978 420
28	OAI	05.07.1978	01.01.1979	1978 1172

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)

del 18 aprile 1999 (RS 101)

(estratto)

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

³ Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.^A

⁴ In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

^A LPGA 80.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.^A

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l'assicurazione è obbligatoria;^B

a^{bis}. versa prestazioni in denaro e in natura;^{C 138}

b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;^D

c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;^E

d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.^F

³ L'assicurazione è finanziata:^G

a. con contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;^H

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.^{I 138}

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990^A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991^B, del 17 agosto 1994^C e del 26 maggio 1999^D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999^E,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244.

E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;^A
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;^B
- c. armonizza le prestazioni;^C
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.^D

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

LAI 1.

Ordinanza

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

Art. 1

¹ Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.²⁰²

^{1bis} Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.²⁰²

² Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)²⁶

del 19 giugno 1959 (RS 831.20)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale;¹⁶⁶
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958,^A

^A FF 1958 975.

decreta:

Parte 1 L'assicurazione

Capitolo 1^A Applicabilità della LPGA¹¹⁰

Art. 1^{B 110}

¹ Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a–26^{bis} e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.¹¹⁸

² Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71–76).

^A In origine «Capo». Questa modifica è presa in considerazione in tutta la legge.

^B Cfr. LPGA 2.

Capitolo 1a Scopo¹¹⁸

Art. 1a¹¹⁸

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

- a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;
- b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;
- c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)¹⁸

del 17 gennaio 1961 (RS 831.201)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),¹¹⁴

ordina:

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1 Obbligo di assicurazione^A e riscossione dei contributi^B

Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo^C come anche gli articoli 34 a 43 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS²⁷). Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero^D.

^A LAI 1b.

^B LAI 3 II.

^C OAVS 1–5k.

^D OAF.

Art. 1^{bis 229} Aliquota dei contributi

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
10 100	17 600	0,752
17 600	23 000	0,769
23 000	25 500	0,786
25 500	28 000	0,804
28 000	30 500	0,821
30 500	33 000	0,838
33 000	35 500	0,873
35 500	38 000	0,907
38 000	40 500	0,942
40 500	43 000	0,977
43 000	45 500	1,011
45 500	48 000	1,046

Appendici

Appendice 1: Contributi

a. Compendio^A

		Salariati^B		Indipendenti^C		Persone senza attività lucrativa^D	
				<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
		%		fr.	%	fr.	fr.
AVS	8,7	}		435	8,1	435	21 750
AI	1,4		10,6	70	1,4	70	3 500
IPG	0,5			25	0,5	25	1 200
AD (-148 200)		2,2		–	–	–	–
Totale^E		12,8		530	10,0	530	26 500

^A Una compilazione relativa ai premi ed ai contributi alle assicurazioni sociali è disponibile su Internet alla pagina www.avs-ai.ch/it > Moduli > Diverse liste > Tabella sinottica di contributi e premi.

^B I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. LAVS 5 I e 13, LAI 2 e 3 I per. 2, LIPG 27, OIPG 36 I per. 1, LADI 3 III).

^C Per maggiori dettagli v. appendice 1b (p. 264).

^D Per maggiori dettagli v. appendice 1c (p. 265).

^E Si aggiungono i contributi per le spese dell'amministrazione (LAVS 69 I, OAVS 157; LAI 66 I lett. f, OAI 57; LIPG 22, OIPG 41).

Indice delle materie

A

Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

LAI 42 III, 42^{bis} V, OAI 38

Accusatore privato LPGA 79 III

Acquisizione dei mezzi ausiliari

LAI 21^{quater}, OAI 14^{bis}

AELS LAI 80a (v. anche Convenzioni di sicurezza sociale)

Affezioni v. Invalidità

Agenti esecutori, notificazione delle decisioni LAI 68^{bis}, OAI 76 I lett. f

Aggravamento intenzionale della invalidità LPGA 21 I–III, LAI 7b

Aiuto in capitale LAI 18d, OAI 7 (v. anche Integrazione)

Alloggio collettivo OAI 35^{ter}

Analisi scientifiche LAI 68, OAI 96

Anticipi LPGA 19 IV, 22 II lett. a, LAI 47 III per. 2, OAI 80 II, 85^{bis}

Apolidi v. Condizioni assicurative

Assegnazione delle prestazioni

senza decisione LPGA 51, LAI 58, OAI 74^{ter}–74^{quater}

Assegno per grandi invalidi

– in generale LAI 42–42^{ter}, OAI 35–39

– accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana LAI 42 III, 42^{bis}, OAI 38

– coordinamento

(v. anche questa voce)

• in generale LPGA 66 III, 67 II

• con l'assegno per grandi invalidi dell'AINF LAI 42 VI, OAI 39k I–II, dell'AVS LAI 42 IV^{bis}

– decisione v. questa voce

– determinazione LAI 42 II–III, OAI 37

– diritto

• in generale LAI 42 I, 42^{bis} I–II

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione LAI 42 V, 42^{bis} IV per. 1, 42^{ter} II+III per. 2

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in uno stabilimento di cura LPGA 67 II, LAI 42^{bis} IV per. 2

• estensione LAI 42 IV^{bis}, OAI 35 II

• inizio LAI 42 IV, OAI 35 I

– finanziamento LAI 77 II, 78 I

– garanzia LPGA 22

– garanzia dell'impiego appropriato v. questa voce

– grande invalidità, nozione LPGA 9; v. anche OAI 37 IV

– importo LAI 42^{ter}

– istruttoria v. questa voce

– minorenni

• in generale LAI 42^{bis}

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in un istituto LAI 42^{bis}, OAI 35^{bis} II–IV

• pagamento LAI 47a, OAI 82 III

• supplemento per cure intensive LAI 42^{ter} III, OAI 36 II, 39

– misure di garanzia OAI 83 I

– pagamento LPGA 19, LAI 47a, 60 I lett. c, OAI 82

– pagamento retroattivo LPGA 20 II, 22 II, OAI 85^{bis}

– perenzione LAI 48

– restituzione LPGA 25, OPGA 2–5, OAI 85 III

– revisione LPGA 17 II, OAI 35 II, 87–88^{bis}

– richiesta v. questa voce

– riduzione LAI 7b IV

– rifiuto LAI 7b IV

– rinuncia LPGA 23

Assegno per il periodo d'introduzione LAI 18b, OAI 6^{ter}

Assicurati che esercitano un'attività lucrativa, nozione OAI 20^{sexies}

Assicurazione contro gli infortuni obbligatoria

– comunicazione dei dati LAI 66a III

– coordinamento LAI 24 IV, 42 VI, 44, OAI 6^{ter} IV lett. b, 21^{septies} V, 39k I–II (v. anche questa voce)

Indicazioni per l'uso

A. Caratteri

I testi di legge ufficiali sono stampati con il carattere Times, tutte le aggiunte (annotazioni, appendici e indici) con il carattere Frutiger.

B. Citazioni

Le **disposizioni legali** possono essere citate in diversi modi:

<i>lungo</i>	articolo 28 capoverso 1 lettera b della legge sull'assicurazione per l'invalidità
<i>medio</i>	art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
<i>corto</i>	LAI 28 I lett. b

Lo stesso vale per le **direttive amministrative**:

<i>lungo</i>	numero 2206 della circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
<i>medio</i>	n. 2206 CIRAI
<i>corto</i>	CIRAI 2206

Nei supplementi per motivi di spazio è utilizzata la variante corta.

C. Abbreviazioni

Tutte le abbreviazioni sono elencate negli indici a pagina 10 segg. (leggi e ordinanze) rispettivamente pagina 270 s. (direttive amministrative):

LAI	LF del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20; p. 81)
------------	--

D. Ricerca di articoli

Uno specifico oggetto regolamentato (come ad esempio l'anno di attesa) può essere cercato tramite l'**indice** (p. 3 segg.):

Capitolo 3:	Le prestazioni	4	85
...			
D.	Le rendite	28	108
...			
I.	Il diritto	28	108

Più rapida risulta di norma la ricerca tramite l'**indice delle materie** (p. 281 segg.):

Anno di attesa LAI 28 I lett. b

Rendite

– anno di attesa LAI 28 I lett. b

E. Annotazioni

Le disposizioni di legge e di ordinanza sono collegate fra di loro tramite **rimandi** (qui LAI 28 e OAI 29^{ter}):

Art. 28¹⁴² Principio

¹ L'assicurato ha diritto a una rendita se:

...

- b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGa) almeno del 40 per cento in media durante un anno^D senza notevole interruzione^{E;F}

^D Cfr. OAI 29^{bis}.

^E OAI 29^{ter}.

^F V. anche LAI 34 II lett. a.

Art. 29^{ter} 145 Interruzione dell'incapacità al lavoro

Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.

I numeri in apice in carattere Frutiger rimandano alla **cronaca** (p. 15 segg.) che dà l'informazione sull'entrata in vigore di una revisione:

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
145	OAI	28.09.2007	01.01.2008	2007 5155

Le annotazioni non sono parte del testo di legge ufficiale.

F. Direttive amministrative

Le direttive amministrative dell'UFAS (per lo più indicate come «circolari» o «direttive») danno delle disposizioni dettagliate agli organi di esecuzione. Una panoramica delle direttive e dei rimandi si trova nell'appendice 6 (p. 270 segg.).

CIRAI Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'AI

LAI 28 I lett. b CIRAI 2206 segg.

...

OAI 29^{ter} CIRAI 2212

G. Opuscoli informativi

Gli opuscoli informativi del Centro d'informazione AVS/AI, che possono essere visualizzati tramite i link indicati nell'appendice 7 (p. 279), danno una visione d'insieme dei diversi temi nell'ambito del 1° pilastro:

4.04 Rendite d'invalidità dell'AI